

# COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

## DELIBERAZIONE ORIGINALE DI CONSIGLIO COMUNALE

### DELIBERAZIONE N. : 40 del 13/06/2019

Oggetto : A) MODIFICHE STATUTARIE DI LEPIDA S.C.P.A.;  
B) "CONVENZIONE QUADRO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SU LEPIDA S.C.P.A.".

L'anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di Giugno, alle ore 19:27, con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1<sup>a</sup> convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

	Consiglieri Comunali	Pres./Ass,		Consiglieri Comunali	Pres./Ass,
1	Gnassi Andrea	Assente	18	Magrini Juri	Presente
2	Bellucci Andrea	Presente	19	Manfroni Davide	Assente
3	Bellucci Giorgia	Presente	20	Marcello Nicola	Assente
4	Bertozzi Simone	Presente	21	Mauro Gennaro	Presente
5	Camporesi Luigi	Presente	22	Muratori Mirco	Presente
6	Casadei Giovanni	Assente	23	Pasini Luca	Presente
7	Corazzi Giulia	Presente	24	Pecci Marzio	Presente
8	De Leonardis Daniela	Presente	25	Petrucci Matteo	Presente
9	Di Natale Barbara	Presente	26	Piccari Enrico	Presente
10	Donati Sara	Presente	27	Renzi Gioenzo	Presente
11	Erbetta Mario	Presente	28	Spina Carlo Rufo	Presente
12	Falcioni Milena	Presente	29	Trombetta Diana	Presente
13	Frisoni Davide	Presente	30	Vinci Barbara	Presente
14	Frisoni Lucilla	Assente	31	Zamagni Marco	Presente
15	Gianfreda Kristian	Presente	32	Zilli Filippo	Presente
16	Grassi Fabio	Presente	33	Zoccarato Matteo	Presente
17	Grotti Carlo	Presente			

**Totale presenti n. 28 - Totale assenti n. 5**

Presiede Donati Sara nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Partecipa Dott. Luca Uguccioni in qualità di Segretario Generale.

Oggetto: a) modifiche statutarie di “Lepida s.c.p.a.”;

**b) “convenzione quadro per l’esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida s.c.p.a.”.**

*Il Presidente del Consiglio Donati pone in trattazione la proposta deliberativa n. 64 del 27.05.2019 di seguito trascritta:*

“Oggetto: a) modifiche statutarie di “Lepida s.c.p.a.”;

**b) “convenzione quadro per l’esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida s.c.p.a.”.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Rimini è attualmente socio diretto, con la quota di partecipazione dello 0,001% del relativo capitale sociale, di “Lepida s.c.p.a. (società consortile per azioni)”, partecipata, amministrata e controllata dai soggetti indicati nel prospetto a corredo del presente atto al **n.1**, costituita in data 01/08/2007 dalla Regione Emilia-Romagna in attuazione dell’articolo 10 della L.R.E.R. 24.05.2004, n.11, per la realizzazione, avvenuta in passato, della rete in fibra ottica - denominata appunto “Lepida” - di collegamento telematico tra tutte le amministrazioni pubbliche Emiliano-Romagnole e tra queste ed i relativi cittadini;
- Lepida è una società “in house providing” (ovvero affidataria diretta, senza gara, per il fatto di essere, sostanzialmente, anche se non formalmente, una sorta di “delegazione interorganica” delle pubbliche amministrazioni socie, pur avendo personalità giuridica propria e distinta da esse), che fornisce sia “servizi strumentali” (in favore dei propri soci - sostanzialmente quelli di connessione telematica tra di loro), sia “servizi pubblici locali” (in favore dei cittadini - sostanzialmente quelli di connessione internet alle amministrazioni pubbliche socie e, dall’1.01.2019, a seguito della intervenuta fusione per incorporazione, in Lepida, di “C.U.P. 2000 s.p.a. consortile”, anche quelli di prenotazione delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini dell’area metropolitana di Bologna, precedentemente svolti dalla società incorporata);

CONSIDERATO che:

- in base ai consolidati orientamenti della giurisprudenza comunitaria ed anche interna, nonché alle disposizioni dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016 (c.d. “T.U.S.P. - Testo Unico delle Società Pubbliche”), il “modello” tipico degli affidamenti “in house providing” prevede, per le società affidatarie, l’imprescindibile possesso dei seguenti tre specifici requisiti:
  - a) *capitale esclusivamente pubblico* (fatta salva la partecipazione minoritaria di capitali privati, se espressamente prevista dalle norme di legge);
  - b) attività svolta prevalentemente nell’esecuzione dei compiti affidati dai soci (c.d. requisito della “prevalenza dell’attività”);
  - c) *controllo* - dei soci affidanti sulla società affidataria diretta - “analogo” a quello da essi svolto sui propri servizi (c.d. requisito del “controllo analogo”);
- mentre i primi due requisiti sopra indicati sono sempre stati previsti espressamente dallo statuto di Lepida e puntualmente rispettati, il terzo requisito (del “controllo analogo” - nel caso specifico di Lepida, “congiunto”) è stato finora attuato attraverso il “C.P.I.” (“Comitato Permanente di Indirizzo”), previsto dalla stessa norma istitutiva della società (la sopra citata L.R.E.R. 11/2004), costituito, su impulso del socio di maggioranza assoluta Regione Emilia-

Romagna, nel 2011 e formato da un numero ristretto - rispetto agli oltre 400 attuali soci - di rappresentanti dei vari soci, ma non chiaramente e compiutamente regolamentato;

- nei mesi scorsi, anche in relazione all'ampliamento della compagine sociale di Lepida conseguente alla sopra indicata fusione per incorporazione di "C.U.P. 2000 s.c.p.a." e su forte impulso del Comune di Rimini (espressamente previsto anche nel "P.D.R. 2018" - "*Piano di razionalizzazione periodica 2018 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente detenute dal Comune di Rimini al 31/12/2017*") e di alcuni altri enti locali soci, i principali soci di Lepida hanno ritenuto necessario ed opportuno regolamentare in modo più preciso e puntuale il suddetto terzo requisito (del "*controllo analogo congiunto*"):

a) definendo diverse modifiche dello statuto sociale (risultanti dallo "statuto comparato" allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla **lettera "A"**), caratterizzate principalmente dall'espansione delle competenze dei soci (in seno al "C.P.I.") e, parallelamente, dalla "compressione" dell'autonomia dell'organo amministrativo, affinché le principali e più importanti decisioni relative alla "vita" della società, che normalmente (in una società di capitali, non "in house") competerebbero all'organo amministrativo, possano essere da questo attuate solamente se, e nella misura in cui, siano state preventivamente ed espressamente autorizzate dai soci in seno al C.P.I. (oltre che da alcune integrazioni e/o correzioni formali, minori);

b) predisponendo un'apposita "convenzione" (alias "patto parasociale") tra i soci (allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla **lettera "B"**), di durata quinquennale, che:

b.1) stabilisce "*le modalità con cui i soci esercitano su Lepida il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture attraverso forme di consultazione e di coordinamento congiunto tra i soci*", prevedendo espressamente la costituzione (ad opera della convenzione stessa), la composizione (31 membri, uno dei quali in rappresentanza, congiuntamente, degli enti locali della Provincia di Rimini, soci di Lepida), le competenze (in estrema sintesi: disamina ed approvazione preventiva degli atti e delle operazioni più importanti della società, assegnazione ad essa degli obiettivi strategici, nonché verifica del relativo stato di attuazione) ed il funzionamento ("quorum costitutivo" e "quorum deliberativo" coincidenti con la presenza di tanti soci che rappresentino contemporaneamente, rispettivamente, la maggioranza del capitale sociale e la maggioranza dei componenti il Comitato nel primo caso e la maggioranza del capitale sociale presente e dei soci presenti nel secondo) del "C.P.I.", quale organo deputato all'esercizio del controllo analogo sulla società da parte dei soci e

b.2) vincola i soci ad essa aderenti a votare, in seno alle assemblee dei soci di Lepida, in modo conforme a quanto preventivamente deliberato in merito dal C.P.I.;

PRESO atto che:

- le modifiche statutarie sopra indicate saranno oggetto di approvazione da parte del prossimo C.P.I. e, successivamente, della prossima assemblea straordinaria dei soci di Lepida, convocata per il 20 giugno 2019;
- una volta approvata al proprio interno la convenzione sopra indicata, i singoli soci di Lepida che ancora non lo hanno fatto (come il Comune di Rimini) dovranno aderirvi formalmente, con le modalità (invio, a mezzo pec, alla segreteria del C.P.I., dell'apposito "modulo di adesione", firmato digitalmente) stabilite dal relativo socio di maggioranza assoluta (ovvero la R.E.R. - Regione Emilia-Romagna) con la propria nota prot. PG/2018/766307 del 31/12/2018 (a corredo

del presente atto al n.2), analogamente a quanto già fatto, nei mesi scorsi, da numerosi altri soci di Lepida;

RITENUTO che:

- per quanto sopra esposto, le modifiche statutarie e la convenzione in oggetto siano integralmente condivisibili ed entrambe necessarie ed opportune per potenziare e rendere maggiormente efficace il “*controllo analogo congiunto*” dei soci di Lepida sulla società e, conseguentemente, perfezionare la veste di “*società in house providing*” di Lepida, coerentemente con i consolidati orientamenti della giurisprudenza comunitaria ed interna e con le disposizioni del D.Lgs. 175/2016 e delle vigenti direttive dell’A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anti-Corruzione) in materia di affidamenti diretti di servizi da parte degli enti pubblici alle proprie società “in house”, analogamente, tra l’altro, a quanto già positivamente sperimentato dal Comune di Rimini in altre “*società in house*” a “*controllo analogo congiunto*” da esso partecipate (“Anthea s.r.l.” e “Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.”);
- sia quindi necessario ed opportuno approvare lo “statuto comparato” e la “*convenzione quadro per l’esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida s.c.p.a.*”, dando espresso mandato, rispettivamente:
  - a) al Sindaco (o suo delegato) di votare favorevolmente le modifiche statutarie in questione in seno all’assemblea straordinaria dei soci di Lepida di prossima celebrazione;
  - b) al responsabile della U.O. Organismi Partecipati di formalizzare l’adesione del Comune di Rimini alla convenzione in questione, nei modi sopra indicati;

VISTI:

- l'articolo 42 del D.Lgs.18.08.2000, n.267;
- l'articolo 29 (“società di capitali”) dello statuto del Comune di Rimini;
- gli articoli 4.1, lettera “a.1” e 5.1, lettera “b”, del vigente “*Regolamento per la gestione delle partecipazioni negli enti partecipati dal Comune di Rimini*”;

VISTO il parere espresso dal responsabile dell’U.O. Organismi Partecipati, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs.18.08.2000, n.267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Finanziario (Settore Ragioneria Generale) ai sensi dell’art. 4 del vigente Regolamento di Contabilità, allegato al presente atto;

VISTA la dichiarazione del responsabile del Servizio Finanziario (Settore Ragioneria Generale), ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di Contabilità sull’irrelevanza contabile della proposta di cui trattasi, allegato al presente atto;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale ai sensi art. 5, comma 3 del Regolamento sui Controlli Interni adottato con delibera di C.C. n. 4 del 24.01.2013;

VISTO il parere favorevole espresso dalla 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 12.06.2019;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE:**



Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva il testo nella formulazione proposta con il seguente risultato:

Presenti Nr.	27	
Votanti Nr.	27	
Favorevoli Nr.	14	Conss.: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Donati, Falcioni, Gianfreda, Grassi, Magrini, Petrucci, Piccari, Vinci e Zamagni
Contrari Nr.	12	Conss.: Bellucci Andrea, Camporesi, Erbetta, Frisoni Davide, Grotti, Mauro, Pecci, Renzi, Spina, Trombetta, Zilli e Zoccarato
Astenuti Nr.	1	Cons. Muratori

*Escono i Conss.: Erbetta, Frisoni Davide, Grotti, Mauro e Muratori.  
Presenti n. 22 Consiglieri.*

\*\*\*\*\*

*Il Presidente del Consiglio Donati propone di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile.*

*Esperita la votazione con modalità elettronica, si ottiene il seguente risultato:*

Presenti Nr.	22	
Votanti Nr.	22	
Favorevoli Nr.	14	Conss.: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Donati, Falcioni, Gianfreda, Grassi, Magrini, Petrucci, Piccari, Vinci e Zamagni
Contrari Nr.	8	Conss.: Bellucci Andrea, Camporesi, Pecci, Renzi, Spina, Trombetta, Zilli e Zoccarato
Astenuti Nr.	0	

*I voti favorevoli ottenuti dalla proposta non soddisfano quanto previsto dall'art. 134, comma 4 del TUEL, D.Lgs. 267/2000, pertanto il provvedimento non è immediatamente eseguibile.*

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Donati Sara

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott. Luca Uguccioni

## LEGENDA:

~~seppressioni~~

aggiunte

## STATUTO DELLA SOCIETA'

### Titolo I

#### Denominazione - Sede - Durata – Oggetto

#### ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE/DENOMINAZIONE

E' costituita ai sensi dell'art. 10 comma 3 della legge regionale n. 11/2004 e ss.mm. e secondo quanto previsto dagli art. 11 e 12 della legge regionale n.1/2018 una società consortile per azioni a totale ed esclusivo capitale pubblico denominata "LEPIDA S.c.p.A." (di seguito, la "Società").

#### ARTICOLO 2 - SEDE

2.1 La società ha sede in Bologna, all'indirizzo risultante dal registro delle Imprese competente e può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

2.2 La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie compete all'organo amministrativo.

2.3 La decisione di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale compete all'organo amministrativo.

2.4. E' vietata la partecipazione ad altre società.

#### ARTICOLO 3 - OGGETTO, ATTIVITA' E SCOPO CONSORTILE

3.1 La Società opera in conformità al modello in house providing stabilito dall'ordinamento italiano e dell'Unione europea ed ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività - rientranti nell'ambito di pertinenza di pubbliche amministrazioni ed altri soggetti pubblici che detengono una partecipazione nella società secondo quanto indicato nell'art. 10, comma 1, 2, 3, 3 ter e 4-quater e nell'art. 14, comma 5 della legge regionale n. 11/2004 nonché negli artt. 15 e 16 della legge regionale n. 14/2014:

- I. ~~costituire~~ costituzione di un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT (Informazione Comunicazione Tecnologia) regionale in termini di progettazione, ricerca, sviluppo, sperimentazione e gestione di servizi e prodotti di ICT, nonché attività di realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e della gestione e dello sviluppo dei servizi per l'accesso e servizi a favore di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, con una linea di alta specializzazione nei settori della sanità, dell'assistenza sociale, dei servizi degli enti locali alla persona e dei servizi socio sanitari.
- II. fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo ~~per lo sviluppo dell'ICT e dell'e-government~~ del piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-government di cui all'Art. 6 della legge regionale n. 11/2004 e relative attuazioni di cui all'Art. 7 della stessa legge ~~quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: cooperazione applicativa;~~



~~l'identificazione, l'autenticazione e l'accesso; Data Service; multicanalità, multimedialità, videocomunicazione, digitale terrestre; riduzione del knowledge divide; ricerca e sviluppo applicata all'innovazione della pubblica amministrazione; gestione dei documenti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: dematerializzazione, archiviazione digitale e cartacea, distribuzione, storicizzazione finalizzati allo sviluppo e gestione del polo archivistico regionale;~~

- III. ~~operare~~ **fornitura di** servizi mediante: la gestione della domanda per l'analisi dei processi; la definizione degli standard di interscambio delle informazioni; la stesura dei capitolati tecnici e delle procedure di gara per lo sviluppo/acquisto dei servizi; il program e project management; la verifica di esercibilità; il supporto al dispiegamento, l'erogazione dei servizi tramite i fornitori individuati; il monitoraggio dei livelli di servizio;
- IV. attività di formazione e di supporto tecnico nell'ambito dell'ICT;
- V. attività di supporto alle funzioni gestionali in ambito organizzativo ed amministrativo a favore dei Soci e delle loro Società;
- VI. attività relative all'adozione di nuove tecnologie applicate al governo del territorio della Regione Emilia-Romagna e di riferimento dei Soci, come quelle inerenti alle cosiddette smart city e smart working;
- VII. attività di nodo tecnico-informativo centrale di cui all'art. 14 della legge regionale n. 11/2004;
- VIII. attività a supporto dell'implementazione del sistema regionale di calcolo distribuito (Data center e Cloud computing) di cui alla legge regionale n. 14/2014;
- IX. acquisto, sviluppo, erogazione e offerta, nel rispetto e nei limiti delle normative comunitarie e nazionali in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture, di servizi di telecomunicazione ed informatici e/o affini, i.e. a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi dati, Internet e di telefonia, tradizionale e su rete IP; servizi per la convergenza fisso/mobile; servizi di data center con funzioni di data storage, server farming, server consolidation, facility management, backup, disaster recovery; servizi di Help Desk tecnologico (incident e problem management); erogazione di servizi software applicativi gestionali in modalità ASP;
- X. realizzazione, manutenzione, gestione ed esercizio delle reti regionali di cui all'art. 9 della legge regionale n. 11/2004 nonché delle reti locali in ambito urbano (di seguito MAN), delle sottoreti componenti le MAN e delle reti funzionali a ridurre situazioni di divario digitale (anche in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale n. 14/2014) ovvero di fallimento di mercato, intendendosi per realizzazione, manutenzione, gestione ed esercizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo le attività di: pianificazione delle infrastrutture fisiche di rete; progettazione; appalto per l'affidamento lavori; costruzione; collaudo delle tratte della rete in fibra ottica; di affitto dei circuiti tradizionali, infrastrutture in fibra o radio per le tratte non di proprietà; messa in esercizio; manutenzione ordinaria e straordinaria; predisposizione delle infrastrutture tecnologiche atte ad assicurare la connessione alle bande necessarie per erogare i servizi di connettività; monitoraggio delle prestazioni di rete;
- XI. fornitura di servizi di connettività sulle reti regionali di cui Art. 9 della legge regionale n. 11/2004 intendendosi per fornitura di servizi di connettività, a titolo esemplificativo e non

esaustivo: la trasmissione dati su protocollo IP a velocità ed ampiezza di banda garantite; tutti i servizi strettamente inerenti la trasmissione dei dati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la fornitura e la configurazione degli apparati terminali di rete situati nei punti di accesso locale (PAL), la configurazione di reti private virtuali (VPN); svolgimento delle necessarie funzioni di interfacciamento con l'SPC (sistema pubblico di connettività), garantendo i livelli di servizio e di sicurezza previsti dalle regole tecniche dell'SPC; eventuale interconnessione con la rete GARR della ricerca; interconnessione con le reti degli operatori pubblici di telecomunicazione; offerta al pubblico del servizio gratuito di connessione ad internet tramite tecnologia WiFi per conto degli enti soci, su domanda e nell'interesse di questi ultimi, operando quale loro servizio tecnico; erogazione dei servizi di cui all'art. 15 della legge regionale n. 14/2014 in via sussidiaria e temporanea, qualora dal mercato non emergano altre soluzioni che ne consentano l'erogazione;

XII. fornitura di tratte di rete e di servizi a condizioni eque e non discriminanti ad enti pubblici locali e statali, ad aziende pubbliche, alle forze dell'ordine per la realizzazione di infrastrutture a banda larga per il collegamento delle loro sedi nel territorio della Regione Emilia-Romagna e di riferimento dei Soci;

3.2 La Società ha scopo consortile e costituisce organizzazione comune dei Soci ai sensi degli articoli 2602 e 2615-ter c.c. operando senza scopo di lucro, anche con attività esterna, nell'interesse e per conto dei soci.

3.3 La società dovrà svolgere, in relazione all'anno fiscale di riferimento, i compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci o da altre persone giuridiche controllate dai propri soci per oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato di competenza, così come riferito e/o maturato per ciascun anno fiscale di riferimento; è ammessa la produzione ulteriore nel rispetto del suddetto limite anche nei confronti di soggetti diversi solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

3.4 La società potrà altresì compiere tutte le attività necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonché nel rispetto della normativa contenuta nelle leggi speciali, in particolare in tema di attività finanziaria, ovvero riservata ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali. ~~Fra le suddette operazioni a~~

~~carattere accessorio e strumentale, che non possono comunque essere svolte nei confronti del pubblico dei consumatori e degli utenti, si intendono comprese, a titolo esemplificativo:~~

~~– la acquisizione, detenzione e gestione – non finalizzate alla alienazione né esercitate nei confronti di terzi con carattere di professionalità – di diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese;~~

~~– la assunzione di mutui e finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte di banche o istituzioni creditizie;~~

~~– la prestazione di garanzie, reali o personali, anche a favore di terzi;~~

~~– l'accesso a contributi o fondi di finanziamento di autorità nazionali ed europee, ricorrendo a tal fine alle forme di collaborazione e partnership che risultino necessarie e compatibili con il modello in-house providing disciplinato dall'ordinamento comunitario e interno.~~

Sono invece escluse dall'oggetto, e non possono essere esercitate, neppure in via non prevalente, le attività finanziarie nei confronti del pubblico, nonché le attività riservate a sensi di legge agli intermediari finanziari ed in particolare l'erogazione del credito al consumo, la locazione finanziaria e le attività di factoring.

3.5 In ogni caso la società non persegue interessi contrari a quelli di tutti i soci pubblici partecipanti. A tal fine la coerenza degli interessi della società con quella dei soci pubblici partecipanti è definita nell'ambito dell'organismo che effettua il controllo analogo.

#### **ARTICOLO 4 - TIPO DI ATTIVITA' E CONTROLLO ANALOGO**

4.1 La società è strumento esecutivo e servizio tecnico per l'esercizio delle funzioni e dei compiti regionali e del sistema delle autonomie locali, diretti al perseguimento delle finalità indicate dalla legge regionale n. 11/2004, con particolare riguardo agli articoli 2, 3, 9, 10 e 11, nel quadro delle linee di indirizzo e degli atti di pianificazione e programmazione di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale medesima.

4.2 Conformemente a quanto previsto al punto 1, la società espleta il servizio pubblico d'interesse regionale e locale concernente l'impianto, lo sviluppo, la manutenzione e la gestione delle reti e dei sistemi di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 11/2004 e delle ulteriori tratte di rete complementari nonché l'erogazione degli inerenti servizi alle amministrazioni pubbliche collegate alle reti stesse, ivi compresi i servizi di contatto con i cittadini, le imprese e le formazioni sociali, onde promuovere lo sviluppo economico, sociale e civile della collettività regionale e delle comunità locali, anche in ossequio alle finalità generali stabilite nell'articolo 1 della legge regionale sopraindicata.

4.3 La società eroga i servizi alle amministrazioni pubbliche collegate alla rete ~~secondo le modalità definite da una convenzione deliberata dalla Regione, d'intesa con il citato~~ **in conformità con la convenzione sul controllo analogo congiunto sottoscritta dai soci e con le decisioni del** Comitato permanente di indirizzo e coordinamento ~~con gli enti locali e recepita dalla società stessa~~ **indicato al successivo articolo 4.6.**

4.4 Le attività svolte dalla società nell'interesse esclusivo dei propri enti soci rientrano nel novero di quelle previste all'art. 4 comma 2 del D.Lgs 175/2016.

4.5 Sui beni destinati al pubblico servizio conferiti in società dalla Regione o dagli altri soci è costituito, all'atto del conferimento, un diritto di uso perpetuo e inalienabile a favore della Regione e degli enti locali. Tali beni non possono essere sottratti alla loro destinazione fintantoché siano funzionali allo svolgimento del pubblico servizio stesso e delle attività di interesse pubblico indicate nella legge regionale e nel presente statuto.

~~4.6 La Regione Emilia-Romagna, nella propria qualità di ente titolare delle funzioni e dei compiti menzionati al punto 1, e in riferimento a quanto previsto dall'articolo 10 comma 4-ter e dell'articolo 6 comma 4 bis della legge regionale n. 11/2004, effettua il controllo sulla società analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative, sulla base della definizione preventiva, d'intesa tra la Regione ed il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli~~

enti locali di cui all'articolo 6, comma 4 della legge regionale n. 11/2004, degli indirizzi da imprimere all'azione societaria nonché delle modalità di verifica dei risultati.

**4.6 I soci, congiuntamente tra loro, esercitano sulla società un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, attraverso il “Comitato permanente di indirizzo e coordinamento”, istituito e disciplinato dalla “convenzione quadro” da essi stipulata in attuazione delle disposizioni di legge, anche regionali, nella quale (convenzione) sono definiti i termini e le modalità di esercizio del controllo.**

4.7 La sede del controllo analogo congiunto di tutti gli enti soci è il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento. Ogni socio esercita nei confronti della società una influenza determinante anche con riferimento a specifiche procedure, nei termini e nei modi definiti dal Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali.

4.8 La società pone in discussione ed in approvazione presso il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali **gli indirizzi e gli obiettivi strategici per lo sviluppo delle attività**, eventuali modificazioni del piano industriale, i meccanismi per il reperimento e l'utilizzo delle risorse, il budget economico, il bilancio di esercizio, la modifica dello statuto, una reportistica sullo stato di avanzamento delle attività con i relativi aspetti amministrativi e le direttive per il perseguimento degli obiettivi **nonché ogni altra operazione di rilievo richiesta**. Le concrete modalità di controllo e i criteri relativi alla delega e alla composizione del Comitato vengono esplicitati in apposita Convenzione Quadro tra i Soci per l'esercizio del controllo analogo.

**4.9 Le deliberazioni del Comitato permanente di indirizzo e coordinamento devono essere recepite, per quanto di rispettiva competenza, dagli organi della società. Gli organi della società, ove deliberino in senso difforme dal suddetto Comitato, sono tenuti a motivare specificatamente le ragioni della propria decisione, in coerenza con gli obiettivi posti per l'attuazione dello scopo sociale.**

4.10 La società procede annualmente alla verifica dei crediti e dei debiti reciproci con i propri enti soci, verso i quali si applica il dispositivo di cui all'articolo 11 comma 6 lettera j) del D.lgs. n. 118/2011 e alla produzione della relativa informativa asseverata dai rispettivi organi di revisione.

## **ARTICOLO 5 - DURATA**

La durata della Società è fissata dalla data della sua costituzione sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a norma di legge.

### **Titolo II Capitale Sociale Sezione I Azioni**

## **ARTICOLO 6 - PARTECIPAZIONE E CAPITALE SOCIALE**

6.1 Ai sensi dell'art. 10, comma 4 della citata legge regionale n. 11/2004, la partecipazione al capitale della Società è riservata ad enti pubblici ed alla Regione spetta una quota almeno pari alla maggioranza assoluta del capitale sociale.

6.2 Il capitale sociale è di 69.881.000,00 (sessantanove milioni ottocentoottantunomila virgola zero zero) suddiviso in n. 69.881 (sessantanovemila ottocentoottantuno) azioni del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero ciascuna).

6.3 Le azioni della Società sia in sede di costituzione della stessa sia in sede di aumento di capitale potranno essere attribuite ai Soci in misura non proporzionale al conferimento effettuato, ai sensi di legge.

I conferimenti possono essere effettuati in denaro od in natura.

6.4 E' attribuita agli Amministratori, ai sensi dell'art. 2443 c.c., la facoltà di aumentare in una o più volte, il capitale sociale fino ad un ammontare massimo complessivo di Euro 95.000.000,00 (novantacinque milioni virgola zero zero) e quindi per l'ammontare massimo di Euro 34.287.000,00 (trentaquattro milioni duecentoottantasettemila virgola zero zero) stabilendo di volta in volta la scindibilità o meno dei singoli aumenti, per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data dell'iscrizione presso il Registro Imprese di Bologna della delibera assunta il 18 dicembre 2015; il presente aumento potrà essere deliberato anche mediante conferimenti in natura, nell'osservanza delle norme di legge in materia, anche qualora intervenute o variate successivamente alla redazione del presente statuto.

~~E' attribuita all'Organo Amministrativo ai sensi dell'Art.2505 2° comma C.C. la facoltà di assumere la deliberazione, risultante da atto pubblico, di fusione per incorporazione delle società interamente possedute.~~

6.5 La Società può deliberare la creazione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis c.c. e ss..

6.6 Quando le azioni risultano appartenere ad un unico soggetto o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o denominazione, della data e del luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio. Quando si costituisce o si ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista dal presente comma. Le dichiarazioni degli amministratori di cui sopra devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di iscrizione.

## **ARTICOLO 7 - AZIONI**

7.1 Le azioni della Società e i diritti di opzione sulle azioni emittende sono trasferibili ai soli soggetti indicati all'art. 6.1 del presente Statuto. Per trasferimento si intende qualsiasi negozio di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi anche, a titolo esemplificativo, la permuta, il conferimento, la dazione in pagamento, il trasferimento fiduciario, la costituzione di diritti reali o di garanzia, la donazione delle azioni, nonché ogni altro atto che comunque dia luogo

all'esercizio dei diritti derivanti dalle azioni da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 6.1 del presente Statuto.

7.2 Qualsiasi atto posto in essere in violazione dell' Articolo 7.1 che precede non avrà alcun effetto nei confronti della Società e degli altri Soci ed in forza di tale atto nessun diritto o potere previsto dal presente statuto potrà essere trasferito a soggetti terzi; in particolare, i trasferimenti di titoli eseguiti in violazione delle disposizioni sopra richiamate non sono opponibili alla Società e sono inefficaci nei suoi confronti e nei confronti degli altri Soci, e colui che abbia acquistato azioni della Società non può essere iscritto nel libro soci.

7.3 In caso di trasformazione dell'ente socio ovvero di successione di altri soggetti nella sua posizione ovvero di altri eventi, diversi dai trasferimenti per atto negoziale indicati al precedente comma 7.1, i quali comunque determinino come conseguenza la titolarità delle azioni o dei diritti sociali ad esse inerenti da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 6.1 del presente Statuto, la quota del socio sarà liquidata secondo i criteri stabiliti per il recesso ai sensi del successivo art. 8 del presente Statuto.

## **Sezione II**

### **Recesso del Socio**

#### **ARTICOLO 8 - RECESSO E LIQUIDAZIONE**

8.1 Il diritto di recesso è esercitato nei soli casi previsti dall'Articolo 2437 del codice civile, nei termini e con le modalità previsti dall'Articolo 2437-bis e mediante le procedure stabilite dall'Articolo 2437-quater del codice civile.

Non è tuttavia consentito il recesso al socio che non abbia concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione di titoli azionari.

8.2 Il valore di liquidazione delle azioni del Socio recedente sarà pari al valore nominale della quota di Capitale Sociale rappresentata dalle azioni per le quali è stato esercitato il recesso.

## **Titolo III**

### **Assemblea**

#### **ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA**

9.1 L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità alla Legge ed al presente statuto, vincolano ed obbligano tutti gli azionisti, anche non intervenuti o dissenzienti.

9.2 Possono intervenire all'assemblea i soci che, alla data dell'assemblea stessa, risultino regolarmente titolari di azioni della società e risultino regolarmente iscritti a Libro Soci.

9.3 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, ai sensi degli artt. 2363 c.c. e segg.. L'Assemblea ordinaria, nella prima e nelle successive convocazioni, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera sulle materie di propria competenza, con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno la

maggioranza del capitale sociale rappresentato in assemblea, salvo quanto previsto dall'art. 2369, 3° co. c.c.. L'Assemblea straordinaria, nella prima e nelle successive convocazioni, è regolarmente costituita delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

9.4 L'Assemblea, ~~con il voto favorevole del rappresentante del socio Regione Emilia Romagna il quale tiene conto dell'intesa raggiunta tra la Regione ed il~~ **in conformità a quanto preventivamente deliberato dal** Comitato permanente di indirizzo e coordinamento ~~con gli enti locali di cui all'articolo 6, comma 4 della legge regionale n.11/2004~~ **4.6**, determina annualmente gli indirizzi da imprimere all'azione societaria, approva gli atti di cui al successivo art. 13.2 del presente statuto ed autorizza l'Organo amministrativo, ferma restandone la responsabilità, a compiere le operazioni contemplate negli atti approvati e ad adottare i provvedimenti conseguenti.

#### **ARTICOLO 10 - CONVOCAZIONI DELL'ASSEMBLEA**

10.1 L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente previa delibera del Consiglio di Amministrazione, con avviso trasmesso con qualsiasi mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno ~~tranta~~ **quarantacinque** giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai Soci al domicilio risultante dal libro dei Soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri simili mezzi, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal Socio e che risultino dal libro dei Soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie all'ordine del giorno e può essere prevista una data di seconda convocazione, nonché le date di convocazioni successive, per il caso in cui l'assemblea non risultasse regolarmente costituita ai sensi dell'articolo 9. **La documentazione relativa agli oggetti iscritti all'ordine del giorno viene trasmessa ai soci dopo l'approvazione della stessa in seno al Comitato permanente di indirizzo e coordinamento, almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea.**

10.2 In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando è presente o regolarmente rappresentato l'intero capitale sociale rappresentato da azioni aventi diritto di voto e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Nel caso di assemblea regolarmente tenuta in forma totalitaria, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

10.3 L'Organo Amministrativo è tenuto a convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta richiesta da tanti Soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale con domanda contenente gli argomenti da trattare. Tale diritto è escluso quando si tratti di argomenti sui quali l'assemblea delibera su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

10.4 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale termine può essere dilazionato al maggior termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per particolari esigenze relative alla redazione del bilancio consolidato, ovvero alla struttura od all'oggetto della società. In tal caso, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

#### **ARTICOLO 11 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

11.1 L'Assemblea si svolge nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. L'Assemblea può approvare un regolamento per la disciplina dei lavori assembleari, valido anche per le successive adunanze dell'Assemblea, sino a modificazioni.

11.2 E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni, di cui deve essere dato atto nei relativi verbali: (a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; (b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione.

11.3 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dal soggetto eletto a maggioranza dall'Assemblea stessa. Il Presidente constata la regolare costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige e regola lo svolgimento dei lavori assembleari ed accerta il risultato delle votazioni. L'Assemblea nomina a maggioranza un Segretario, addetto alla formazione del verbale, ed occorrendo uno o più scrutatori, anche non Soci. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un notaio, scelto da chi presiede.

11.4 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge. Il verbale deve contenere le indicazioni ed essere redatto secondo quanto previsto dall'articolo 2375 del codice civile.

### **Titolo IV**

#### **Organo Amministrativo**

#### **ARTICOLO 12 - AMMINISTRATORI**

12.1 La società è amministrata di norma da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione costituito da 3 membri ove normativamente consentito e deliberato dall'Assemblea della società, per ragioni di adeguatezza organizzativa.

12.2 Ai sensi dell'art. 2449 c.c. spetta alla Regione Emilia-Romagna, senza necessità di voto in assemblea ed in forza di provvedimento della Giunta Regionale, di nominare e, se del caso



revocare dall'incarico, l'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

12.3 Nel caso in cui sia nominato un Consiglio di Amministrazione, la nomina degli altri due amministratori viene effettuata dall'Assemblea secondo quanto di seguito previsto. Un componente è designato dai Soci del comparto sanitario, un componente viene designato da tutti ad eccezione di quelli del comparto sanitario e di Regione Emilia-Romagna. La nomina degli amministratori assicura l'equilibrio tra i generi rispetto alla normativa vigente in materia, garantendo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei suoi componenti. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del codice civile, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

12.4 L'Amministratore Unico o gli amministratori, ove nominati, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

12.5 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora costituito, competono le attribuzioni previste dall'art. 2381 del codice civile.

12.6 Non è prevista l'attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di deleghe di gestione ad uno o più amministratori.

12.7 L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, è tenuto a nominare i soggetti obbligati ai sensi di legge agli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione.

**12.8 Nel caso in cui sia nominato un Consiglio di Amministrazione è esclusa la possibilità di nominare un vice-presidente.**

### **ARTICOLO 13 - COMPITI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

13.1 L'Organo Amministrativo è investito dei poteri per la gestione della Società secondo quanto stabilito nel presente Statuto, **nel rispetto ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi fissati dagli enti soci nell'ambito del "Comitato permanente di indirizzo e coordinamento" - quale strumento di controllo analogo congiunto dei medesimi soci sulla società ai sensi della "Convenzione quadro" stipulata tra i soci ai sensi delle vigenti disposizioni di legge regionali.** L'organo amministrativo predispone ad ogni semestre una relazione sul generale andamento sulla gestione della Società, che il Presidente ovvero l'Amministratore Unico invia ai Soci. Ai sensi dell'articolo 2396 c.c. nomina un Direttore Generale determinandone i compiti e le retribuzioni.

13.2 L'Organo amministrativo, entro il 30 novembre di ogni anno, predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea, da tenersi entro il 31 dicembre dello stesso anno:

**a) gli indirizzi e gli obiettivi strategici per lo sviluppo delle attività della società;**

**ab)** il piano industriale pluriennale ed eventuali aggiornamenti sostanziali dello stesso;

**bc)** il piano annuale delle attività;

**ed) il bilancio di previsione budget economico e patrimoniale** dell'esercizio successivo;  
**de) il piano degli investimenti.**

**Inoltre, l'organo amministrativo predispone e sottopone alla preventiva e vincolante approvazione dell'assemblea dei soci le seguenti materie:**

- f) gli indirizzi strategici valevoli per il mandato dei rappresentanti degli Enti soci nominati nell'organo di amministrazione, al fine di assicurare la coerenza tra le competenze esercitate e le funzioni di indirizzo e controllo spettanti ai soci;**
- g) il bilancio di esercizio;**
- h) le modifiche dello statuto.**

13.3 Qualora l'Assemblea rifiuti l'approvazione degli atti di cui al comma 13.2 ovvero qualora comunque i soci ritengano che l'Organo amministrativo non abbia osservato gli indirizzi determinati dall'Assemblea ai sensi del precedente art. 9.4 del presente statuto, i soci richiedono la convocazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2367 c.c. affinché adottati i provvedimenti che riterrà più opportuni. Per le medesime cause, la Regione può revocare gli amministratori di propria nomina.

~~13.4 L'Organo amministrativo, qualora intenda discostarsi dagli indirizzi determinati dall'Assemblea o dal contenuto delle autorizzazioni ottenute dalla medesima, adotta apposito motivato provvedimento che trasmette senza indugio ai soci al fine dell'adozione delle successive determinazioni definitive.~~

~~13.54.~~ L'Organo amministrativo, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 c.c., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione degli indirizzi determinati dall'Assemblea e degli atti dalla medesima approvati o autorizzati, motivando, in particolare, circa gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alle spese e obiettivi preventivati.

~~13.65~~ Ciascun socio ha il diritto di domandare - sia in Assemblea che al di fuori di essa - mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici oggetto della Società, purché tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione efficiente della società.

~~13.76~~ Ove istituito, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

~~13.87~~ Ove istituito, il Consiglio di Amministrazione è tenuto, anche in luogo diverso dalla sede della Società, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 2 (due) amministratori. La convocazione è effettuata con avviso inviato a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 1 (un) giorno prima di tale data. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, data ed ora della riunione e l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente tenute, anche in difetto di formale convocazione, qualora siano presenti tutti gli amministratori e la maggioranza dei membri del Collegio Sindacale.

13.98 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento da un amministratore nominato dalla maggioranza dei presenti e devono constare da verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario.

13.109 La presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

13.110 La rappresentanza della Società spetta all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

#### **ARTICOLO 14 - AZIONE DI RESPONSABILITÀ**

14.1 L'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori può essere esercitata anche dai Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

14.2 La Società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'Assemblea e non vi sia il voto contrario di tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

### **Titolo V**

#### **Collegio Sindacale e Revisione Legale dei Conti**

#### **ARTICOLO 15 - COLLEGIO SINDACALE**

15.1 Il Collegio Sindacale, obbligatoriamente costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, si compone di 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati dall'Assemblea, salvo quanto previsto dai seguenti punti 15.2 e 15.3 e nel rispetto della normativa vigente relativa all'equilibrio tra i generi, garantendo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti del Collegio Sindacale. L'equilibrio tra i generi deve essere assicurato anche in caso di sostituzione dei sindaci.

15.2 Ai sensi dell'art. 2449 c.c. spetta alla Regione Emilia-Romagna, senza necessità di voto in assemblea ed in forza di provvedimento della Giunta Regionale, di nominare e, se del caso revocare dall'incarico, il Presidente del Collegio Sindacale. Un sindaco effettivo ed un sindaco supplente viene vengono designati di intesa dal comparto sanitario dei Soci mentre un altro sindaco effettivo ed un altro sindaco supplente viene vengono designati di intesa da tutti i Soci ad eccezione di quelli del comparto sanitario e di Regione Emilia-Romagna.

15.3 Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

15.4 La Revisione Legale dei Conti viene affidata ad un Revisore legale dei conti oppure ad una Società di Revisione, iscritti nell'apposito Registro, nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta motivata del Collegio Sindacale, e funzionanti ai sensi di legge.

15.5 Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni, anche mediante mezzi di telecomunicazione, come previsto dall'Articolo 13.10.

15.6 Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito e delibera secondo le maggioranze previste dalla legge.

## **Titolo VI**

### **Disposizioni Generali**

#### **ARTICOLO 16 - BILANCIO E DISPOSIZIONI GENERALI**

16.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. A seguito della chiusura dell'esercizio sociale, l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio consolidato, nel rispetto delle prescrizioni di legge.

16.2 In ragione dello scopo consortile della Società è vietata la distribuzione degli utili ai soci.

16.3 Fermo restando l'assenza di scopo di lucro propria della Società consortile come evidenziata nell'articolo 3, eventuali avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio sono destinati: prioritariamente alla riserva legale, nei limiti indicati dall'articolo 2430 cc; secondariamente al fondo di riserva straordinario.

16.4 E' vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

16.5 E' vietato altresì istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

#### **ARTICOLO 17 - COMUNICAZIONI**

17.1 Ogniqualvolta, nel presente statuto, si fa riferimento a comunicazioni da inviare ad uno o più Soci, tale comunicazione si intenderà regolarmente effettuata qualora, oltre ad aver rispettato ogni condizione, termine o requisito sostanziale specificamente previsto dal presente statuto, sia stata indirizzata all'indirizzo di ciascuno dei Soci, quale risultante dal libro soci della Società, alla data in cui la comunicazione è fatta.

#### **ARTICOLO 18 - CONTROVERSIE**

18.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci o tra essi e la Società, nonché nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, o da questi promosse, in relazione all'interpretazione o all'esecuzione dello statuto, ovvero, più in generale, allo svolgimento del rapporto sociale, fatta eccezione per quelle non compromettibili in arbitri, è rimessa al giudizio di tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale di Bologna.

18.2 Il procedimento arbitrale così instaurato avrà carattere rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.

18.3 La sede dell'arbitrato sarà Bologna.

18.4 Il lodo, che dovrà essere pronunciato e comunicato alle parti entro il termine perentorio, di centoventi giorni dall'accettazione della nomina, sarà vincolante per le parti stesse.

18.5 Il lodo non sarà impugnabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 829, comma 2°, del codice di procedura civile, a meno che oggetto del giudizio sia la validità di delibere assembleari ovvero gli arbitri per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili.

18.6 Tutte le controversie non compromettibili in arbitri saranno di competenza esclusiva del Foro di Bologna. Saranno parimenti di competenza esclusiva del Foro di Bologna tutte le azioni cautelari, monitorie o d'urgenza che non fossero sottoponibili alla cognizione degli arbitri.

#### **ARTICOLO 19 - DISPOSIZIONI GENERALI**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.

# **CONVENZIONE-QUADRO**

## **Per l'esercizio del controllo analogo congiunto su**

### **“LEPIDA s.c.p.a.”**

Tra

#### **I Soci della società**

Premesso che la presente convenzione viene sottoscritta tra le Pubbliche Amministrazioni firmatarie allo scopo di regolare l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società Lepida s.c.p.a, quale attività di interesse comune ad ogni amministrazione partecipante al capitale della medesima e in attuazione di quanto previsto dallo Statuto (art.4.6).

#### **Visti:**

- l'art. 15, commi 1 e 2, della L. n. 241/1990, nonché l'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, che prevedono che le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti locali possano raggiungere accordi e/o convenzioni per disciplinare e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
- l'art.11 della L.R.1/2018 “Disposizione di coordinamento per la fusione per incorporazione di CUP 2000 s.c.p.a. in Lepida s.p.a.” che prevede che: “1. Al fine di costituire un polo aggregatore dello sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) regionale, l'autorizzazione alla partecipazione alla società Lepida s.p.a. di cui all'articolo 10 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) è subordinata alla condizione prevista dall'articolo 12 e alla fusione per incorporazione di CUP 2000 s.c.p.a. in Lepida s.p.a. A tal fine è altresì autorizzata la partecipazione anche in caso di contestuale trasformazione di Lepida s.p.a. in società consortile per azioni”;
- l'art. 12 della L.R.1/2018 intitolato “Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004” comma 1, introduce un nuovo comma 3 bis all'articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004 che dispone che l'oggetto sociale della nuova società preveda:” a) la costituzione di un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT regionale in termini di progettazione, realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e della gestione e dello sviluppo dei servizi per l'accesso e servizi a favore di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, con una linea di alta specializzazione per lo sviluppo tecnologico ed innovativo della sanità e del sociale”; b) la fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell'ICT e dell'e-government di cui all'articolo 6; c) l'attività di formazione e di supporto tecnico nell'ambito dell'ICT; d) attività relative all'adozione di nuove tecnologie applicate al governo del territorio, come quelle inerenti alle cosiddette smart cities.”.

#### **Considerato che:**

- in data **19 dicembre 2018** è stato sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione della società Cup 2000 s.c.p.a. in Lepida s.p.a e contestuale trasformazione di Lepida s.p.a. in s.c.p.a., così come previsto dalla L.R. 1/2018;
- ai sensi della legge regionale n. 11/2004, così come modificata dalla L.R.1/2018, Lepida s.c.p.a. ha capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale e opera a

favore della Regione e degli altri soci pubblici ai sensi della vigente normativa in materia di “*in house providing*”;

- ai sensi di quanto previsto dall'art.16 TUSP e dell'art.5 D.lgs. 50/2016, per garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, i soci intendono disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza su Lepida s.c.p.a, in conformità con il modello organizzativo di società *in house providing*, demandandolo al “Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento” (di seguito denominato Comitato) secondo le disposizioni a tal proposito dettate dalla presente convenzione-quadro, avente natura pubblicistica.

## **ADERISCE ALLA SEGUENTE CONVENZIONE-QUADRO**

### **Art. 1 – Finalità**

1. I Soci convengono sulla necessità di confermare e dare piena attuazione alla configurazione della società Lepida s.c.p.a. quale società *in house* per lo svolgimento dei servizi e delle attività di interesse generale previste dalle l.l.r.r. 11/2004 e 1/2018. A tal fine con la presente Convenzione i soci intendono disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dell'attività di direzione, di coordinamento, supervisione e di controllo su Lepida s.c.p.a., per garantire la piena attuazione del controllo congiunto, analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, ai sensi di quanto previsto dalla normativa nazionale richiamata in premessa.

### **Art. 2 – Oggetto della Convenzione**

1. La presente Convenzione disciplina:
  - a) le modalità con cui i soci pubblici esercitano su Lepida s.c.p.a. il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture attraverso forme di consultazione e di coordinamento congiunto tra i soci;
  - b) i contenuti necessari dei contratti/convenzioni attuativi da stipularsi tra Lepida s.c.p.a. e i singoli soci, per le attività che saranno affidate e conferite, dagli stessi al fine di definire clausole generali e comuni volte a garantire i principi di efficacia, efficienza e trasparenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento.

### **Art. 3 - Durata e disciplina della convenzione**

1. La durata della presente Convenzione-quadro è di cinque anni rinnovabile una sola volta per un massimo di ulteriori cinque anni.
2. La presente Convenzione deve essere costantemente allineata con le clausole dello Statuto della società.
3. L'adesione dei nuovi soci comporta la sottoscrizione della presente Convenzione-quadro che non viene peraltro modificata.

4. Il venir meno della qualità di socio comporta, parimenti, l'automatico recesso dalla presente Convenzione-quadro.

#### **Art. 4 – Organo Amministrativo collegiale e Collegio sindacale**

1. I soci s'impegnano affinché, nel rispetto delle norme statutarie, gli amministratori e i membri del collegio sindacale siano scelti fra persone di comprovata esperienza amministrativa, gestionale o professionale, nel rispetto delle norme vigenti in materia, con particolare riguardo alla normativa in materia di parità di genere e alle prescrizioni concernenti la nomina nelle società partecipate dagli Enti pubblici.
2. Fatta salva la nomina del Presidente del Cda da parte della Regione Emilia-Romagna la nomina degli altri amministratori, così come previsto dallo Statuto, è così regolata:
  - per il componente designato dai soci del comparto sanitario, i rappresentanti delle Aziende sanitarie del Comitato si impegnano a concordare sul nominativo da designare in sede di Assemblea, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge e di qualificazione professionale;
  - per il componente designato dagli altri soci, i rappresentanti del Comitato (ad esclusione dei soci del comparto sanitario e della Regione Emilia-Romagna) si impegnano a concordare sul nominativo da designare in sede di Assemblea, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge e di qualificazione professionale.
3. Fatta salva la nomina del Presidente del Collegio sindacale da parte della Regione Emilia-Romagna, la nomina dei due componenti effettivi e dei due supplenti così come previsto dallo Statuto, è così regolata:
  - per il componente effettivo e supplente designati dai soci del comparto sanitario i rappresentanti delle Aziende sanitarie del Comitato si impegnano a concordare i nominativi da designare in sede di Assemblea, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge e di qualificazione professionale;
  - per i componenti effettivo e supplente designati dagli altri soci (ad esclusione dei soci del comparto sanitario e della Regione Emilia-Romagna) i rappresentanti del Comitato si impegnano a concordare i nominativi da designare in sede di Assemblea, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge e di qualificazione professionale.

#### **Art. 5 – “Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento” e modalità di esercizio del controllo congiunto**

1. I soci, conformemente con quanto previsto dall'ordinamento giuridico comunitario, nazionale e regionale, esercitano su Lepida s.c.p.a. un controllo congiunto analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, ai sensi di quanto previsto dal TUSP 175/2016, del D.Lgs. 50/2016, delle LR 11/2004, LR 1/2018, dello Statuto e della presente convenzione-quadro, mediante un organismo di controllo, denominato “Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento”, di seguito denominato “Comitato”.



2. Il Comitato rappresenta la sede del coordinamento dei soci per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1, d'informazione, di consultazione, di valutazione e verifica, di controllo preventivo, contestuale, successivo e ispettivo, ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla gestione e amministrazione della società.
3. Al Comitato spetta la disamina e l'approvazione preventiva dei seguenti atti e delle loro eventuali modificazioni:
  - indirizzi strategici valevoli per il mandato dei rappresentanti degli Enti soci nominati nell'organo di amministrazione, al fine di assicurare la coerenza tra le competenze esercitate e le funzioni di indirizzo e controllo spettanti ai soci;
  - indirizzi e obiettivi strategici per lo sviluppo delle attività della Società;
  - piano industriale;
  - meccanismi per il reperimento e l'utilizzo delle risorse;
  - budget economico e patrimoniale;
  - piano degli investimenti finanziari;
  - piano delle alienazioni/acquisizioni di beni immobili;
  - modifiche relative all'organigramma delle Società qualora queste comportino un incremento delle posizioni dirigenziali o una diversa strutturazione delle macrodivisioni aziendali;
  - bilancio di esercizio;
  - modifica dello statuto;
  - programma di reclutamento di personale;
  - programma di acquisizione di beni e servizi e di affidamento dei lavori;
  - criteri omogenei di remunerazione delle attività svolte a favore dei soci;
  - listini dei servizi offerti dalla Società;
  - criteri di controllo sulla qualità, sull'efficacia, l'efficienza e la congruità dei servizi;
  - livelli di servizio (SLA) dei servizi offerti dalla Società a tutti gli Enti;
  - ogni ulteriore atto necessario per corrispondere alle esigenze informative dei soci, in relazione agli adempimenti imposti dalla normativa vigente.
4. Il Comitato verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, della qualità dei servizi erogati, dell'efficienza ed economicità di gestione, acquisisce periodicamente informazioni, anche mediante report periodici, sull'assetto organizzativo della Società e sulle politiche di assunzione e reclutamento del personale. Spetta inoltre al Comitato la verifica dell'adozione e dell'applicazione dei regolamenti per l'acquisto di beni e servizi, per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi nonché di ogni altro adempimento previsto per legge.
5. Il Comitato trasmette, qualora previsto, entro 15 giorni la propria approvazione preventiva di cui al comma 3, al Direttore generale della Società ed informa tutti i soci mediante la messa a disposizione della propria approvazione nel sito dedicato, di cui all'art. 7, comma 8. In caso di mancato pronunciamento nel suddetto termine, si intenderà determinato un silenzio assenso e dunque potrà prescindere dalla approvazione preventiva dello stesso Comitato.
6. L'Assemblea, ove deliberi in senso difforme dal Comitato, è tenuta a motivare specificatamente le ragioni della propria decisione, in coerenza con gli obiettivi posti per il raggiungimento dello scopo sociale.

## **Art. 6 – Composizione del Comitato e individuazione dei rappresentanti degli Enti soci**

I criteri definiti per la composizione del Comitato sono volti ad assicurare e a valorizzare la rappresentanza degli Enti locali territoriali, su base provinciale, e la rappresentanza di tutti gli altri Enti soci, secondo le diverse tipologie di Ente nonché a garantire un sostanziale equo bilanciamento nella rappresentanza del Comparto sanitario rispetto a quello complessivamente considerato degli altri Enti.

1. Il Comitato è composto complessivamente da 31 membri, come di seguito indicati:
  - 1 rappresentante per Regione Emilia-Romagna;
  - 8 rappresentanti di Comuni, Province ed Unioni, uno per ciascuna provincia, con l'esclusione dell'area metropolitana di Bologna;
  - 2 rappresentanti di Comuni, Città Metropolitana ed Unioni, per l'area metropolitana di Bologna;
  - 1 rappresentante per le Università di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Parma;
  - 1 rappresentante per i Consorzi di Bonifica;
  - 1 rappresentante per le Aziende Casa Emilia-Romagna (ACER);
  - 1 rappresentante per le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP);
  - 1 rappresentante per le altre tipologie di Enti non incluse nelle precedenti;
  - 15 rappresentanti per il comparto sanitario.
2. Il Comitato è presieduto dal rappresentante della Regione ed è coadiuvato dal responsabile della Segreteria del Comitato nello svolgimento delle proprie funzioni.
3. Le funzioni di segreteria del Comitato sono garantite dalla Struttura regionale di controllo e di vigilanza sulla società della Regione Emilia-Romagna.
4. Ciascun aggregato di Enti soci designa il proprio rappresentante o i propri rappresentanti con le modalità operative liberamente individuate e condivise dagli Enti facenti parte lo stesso aggregato. Per gli Enti locali territoriali, in ragione della loro numerosità, le attività di designazione dei rappresentanti saranno coordinate dalle Province o dalla Città Metropolitana. L'atto di designazione è sottoscritto dagli Enti di ciascun aggregato.
5. Ai fini della prima istituzione del Comitato, ciascun aggregato di Enti soci trasmette entro il 28/02/2019 il nominativo del proprio designato, nonché l'atto di designazione di cui al punto 4, alla Segreteria del Comitato.
6. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare di volta in volta e su singoli argomenti i rappresentanti dell'organo amministrativo e il Direttore della Società. I componenti del Comitato possono inoltre interloquire ed acquisire documentazione e informazioni direttamente dai componenti degli organi sociali.
7. I componenti del Comitato rimangono in carica fino alla data di cessazione di validità della presente convenzione.
8. I componenti del Comitato decadono su richiesta del 30% degli Enti del rispettivo aggregato. Nel caso di dimissioni o di altre cause di cessazione dall'incarico di uno o

più componenti del Comitato, l'aggregato di riferimento provvederà all'individuazione del proprio designato entro 1 mese dalla dimissione.

### **Art. 7 – Modalità di funzionamento del Comitato**

1. La Segreteria del Comitato comunica, tramite e-mail, i nominativi dei componenti designati dai diversi comparti di Enti soci, ai fini della composizione del Comitato, ai Soci e al Direttore generale della Società.
2. Ai fini delle convocazioni:
  - a) per i componenti, le riunioni del Comitato sono convocate a mezzo PEC. Della convocazione viene data informazione a tutti i soci tramite e-mail inviate dalla Segreteria del Comitato;
  - b) la convocazione deve essere inviata con un preavviso non inferiore a 15 giorni e deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'orario della riunione;
  - c) il Comitato è convocato almeno con cadenza semestrale o su espressa richiesta di tanti componenti che rappresentino contemporaneamente almeno il 20% del capitale e del numero dei soci. In ogni caso, è convocato prima di ogni Assemblea che porti all'ordine del giorno una delle materie oggetto di approvazione da parte del Comitato, come indicate all'art. 5 della presente Convenzione.
  - d) il Direttore generale della Società trasmette alla Segreteria del Comitato la documentazione necessaria ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto almeno 10 giorni prima della data prevista per la convocazione del Comitato.
  - e) la Struttura competente in materia di controllo e vigilanza della Regione Emilia-Romagna rende disponibili alla Segreteria del Comitato, almeno 10 giorni prima della data prevista per la convocazione, i materiali richiamati all'art. 8, salvo quanto diversamente indicato nella presente Convenzione.
  - f) Qualora l'ordine del giorno preveda oggetti che devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci, la relativa documentazione di cui alle lettere d) ed e) deve essere trasmessa al Comitato almeno 40 giorni prima della data fissata per Assemblea.
3. Ai fini della validità delle sedute il Comitato è validamente costituito con la presenza dei componenti di tanti Enti soci che rappresentano contemporaneamente la maggioranza del capitale sociale e la maggioranza dei componenti il Comitato.
4. Ai fini della validità delle deliberazioni:
  - a) il Comitato delibera con tanti voti che rappresentano contemporaneamente la maggioranza del capitale sociale presente e la maggioranza dei soci rappresentati dai componenti presenti;
  - b) in caso di parità di voti, prevale il voto dei componenti il Comitato che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente;
  - c) le decisioni validamente assunte dal Comitato sono vincolanti per tutti gli enti soci rappresentati in virtù di quanto stabilito dalla convenzione.

5. Di ciascuna riunione e delle relative decisioni assunte deve essere redatto apposito verbale che sarà messo a disposizione dei soci tramite pubblicazione nel sito, di cui al comma 8. Eventuali osservazioni dovranno pervenire, da parte dei soli componenti il Comitato, alla Segreteria entro i 5 giorni successivi dalla data di pubblicazione. Decorso tale termine, il verbale viene sottoscritto da tutti i componenti presenti.
6. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato, nonché le modalità e la tempistica dei propri adempimenti, per quanto non previsto dalla presente Convenzione, è disciplinato con eventuale atto interno di auto organizzazione dell'organismo medesimo.
7. Il Comitato, per il suo funzionamento, si avvale di appositi Comitati tecnici composti da referenti indicati dagli Enti soci a cui possono essere invitati referenti della Società.
8. Tutta la documentazione ed i verbali del Comitato, e dei Comitati tecnici, sono a disposizione di tutti i soci in un apposito sito dedicato, ad accesso riservato, gestito dalla Segreteria del Comitato.
9. Il Comitato, a seguito di irregolarità, può disporre controlli ispettivi sulla Società, supportato dalla Struttura competente in materia di controllo della Regione Emilia-Romagna nell'ambito del processo di vigilanza, con le modalità previste nell'atto interno di auto organizzazione, di cui al comma 6.

#### **Art 8 – Coordinamento con la Struttura regionale di controllo e di vigilanza sulla società**

1. Per l'esercizio congiunto e coordinato del controllo analogo, di cui al precedente art 5, ed in particolare per i profili di ordine amministrativo, organizzativo, economico e di bilancio, il Comitato si avvale principalmente dei risultati dell'istruttoria tecnica compiuta dalla Struttura competente in materia di controllo e vigilanza della Regione Emilia-Romagna, tenendo conto delle specificità normative cui ciascun socio è sottoposto in relazione alla propria natura istituzionale.
2. A tal fine, annualmente la Struttura regionale di cui al punto 1) fornisce al Comitato il Modello amministrativo di controllo analogo, approvato dalla Giunta regionale, con il quale vengono definiti gli ambiti, le modalità e i contenuti dei controlli previsti, che si distinguono in controlli ex-ante, in itinere ed ex-post.
3. La medesima Struttura regionale, trasmette inoltre entro 10 giorni dalla conclusione dei relativi procedimenti, le proposte di approvazione dei principali documenti strategici ed organizzativi sottoposti a verifica da parte della Società, nel rispetto di quanto previsto dal Modello di controllo analogo sopra richiamato. Tali proposte attengono, ad esempio, alle modifiche all'organigramma della società qualora queste comportino un incremento delle posizioni dirigenziali o una diversa divisione delle macro divisioni aziendali, al programma triennale di reclutamento di personale, al programma biennale di acquisizione di beni e servizi, al programma triennale di affidamento dei lavori, al piano degli investimenti finanziari, al piano delle alienazioni/acquisizioni beni immobili patrimoniali.

4. La suddetta Struttura regionale, ai fini dell'approvazione del Bilancio di esercizio, riceve dal direttore della Società, entro 30 giorni dalla data prevista per l'approvazione del Bilancio in Comitato, la documentazione necessaria a consentirne l'analisi, con approfondimento dei dati relativi al personale.
5. Infine, a conclusione dell'attività di controllo analogo, la suddetta Struttura regionale annualmente trasmette gli esiti dei controlli effettuati a ciascun Ente socio, così come già previsto dal Modello di controllo richiamato al comma 2, e allo stesso Comitato.
6. Ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, della qualità dei servizi erogati, dell'efficienza ed economicità di gestione, di cui all'art.5, comma 4, il Comitato si avvale, in modo non esclusivo, di un'istruttoria tecnica compiuta dalla Struttura regionale di cui al punto 1., sul monitoraggio dei servizi affidati alla Società tramite contratto di servizio e sull'efficienza ed efficacia operativa dei principali servizi offerti dalla Società a tutti gli Enti.

#### **Art. 9 – Modalità e tempistica delle attività costituenti il controllo analogo congiunto**

1. Ai fini del tempestivo esercizio del potere di controllo, il Comitato riceve da parte del Direttore generale della Società, la seguente documentazione:
  - a) entro il 30 settembre dell'esercizio in corso:
    - la relazione semestrale sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria della gestione risultante al 30 giugno dell'esercizio in corso e sulla sua prevedibile evoluzione;
    - la relazione sullo stato di attuazione delle linee strategiche e delle attività e sulla organizzazione dei servizi resi dalla Società, secondo quanto previsto nel piano industriale;
    - la relazione sui fatti rilevanti che hanno contraddistinto l'andamento delle attività della Società.
  - b) entro il 30 novembre, la proposta del piano triennale e del piano annuale delle attività e relativi budget di previsione, redatti sulla base degli obiettivi/indirizzi/esigenze definiti dai soci, con le indicazioni di natura economica, patrimoniale e finanziaria per l'anno successivo, con particolare riferimento alla macrostruttura organizzativa della Società, all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi da espletare;
  - c) almeno un 40 giorni prima dalla data fissata per l'Assemblea di approvazione, il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente;
2. Per il compiuto svolgimento di tutte le attività di controllo analogo di cui al precedente art. 5, il Direttore Generale della Società è tenuto a predisporre, secondo le indicazioni del Comitato tutta la documentazione necessaria (relazioni, modelli contabili, budget, reporting, ecc.) ed a trasmetterla alla Segreteria del Comitato nei tempi previsti all'art. 7, comma 2, lettere d) ed f).

#### **Art. 10 – Diritti dei soci**

1. Il Comitato deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i soci partecipanti in Lepida s.c.p.a., a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta.
2. Ciascun socio, per il tramite del proprio rappresentante componente in seno al Comitato, sottopone al medesimo le proposte e problematiche attinenti alla Società.
3. In ogni caso, ciascun Socio ha il diritto di ottenere dalla Società tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare i servizi e le attività gestiti nel territorio di competenza e formulare osservazioni e indicazioni. Qualora invece i soci richiedano informazioni e documenti concernenti l'attività della Società nel suo complesso, la relativa richiesta è inoltrata agli amministratori e al Comitato e il relativo riscontro è fornito dalla Società.
4. I Componenti del Comitato sono referenti nei confronti dei soci del rispettivo aggregato di designazione. Ciascun socio può chiederne l'audizione.
5. Le attività previste in capo al Comitato debbono intendersi aggiuntive ai poteri in capo ai soci derivanti, ai sensi del codice civile, dal possesso delle quote societarie.

#### **Art. 11 – Modalità di controllo sulle attività affidate dai soci**

1. Le attività sono affidate a Lepida s.c.p.a dai soci, sia congiuntamente che disgiuntamente con appositi contratti/convenzioni che ne disciplinano i relativi rapporti e ne definiscono le finalità ed i risultati attesi, nell'ambito della programmazione annuale e pluriennale dell'attività societaria, in modo da garantire, in conformità al modello organizzativo prescelto, il controllo strutturale e sostanziale degli Enti soci sulle prestazioni, coordinato con il controllo analogo congiunto.
2. I contratti/convenzioni di cui al comma 1 individuano, in esecuzione della presente convenzione quadro, gli specifici compiti affidati alla Società e in particolare disciplinano:
  - a) la verifica sulla corretta applicazione delle procedure;
  - b) il rispetto delle modalità e dei tempi di programmazione;
  - c) il conseguimento degli obiettivi assegnati, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza.

A tal fine le convenzioni prevedono altresì:

- a) l'obbligo per la Società di segnalare immediatamente all'Ente interessato ogni eventuale disservizio, nonché le misure adottate per la risoluzione dello stesso;
- b) la facoltà per l'Ente di indire riunioni anche urgenti con la Società, che è tenuta a partecipare con personale di livello adeguato alle questioni da trattare, per il confronto in merito a problemi emersi o a possibili sviluppi concernenti l'attività di prestazioni richiesta ai sensi del precedente comma 1;
- c) la facoltà per il personale designato dall'Ente interessato di accedere agli uffici e locali della Società per verificare le modalità di svolgimento dell'attività di prestazioni richiesta ai sensi del precedente comma 1;

- d) la facoltà per l'Ente interessato di ottenere dalla Società, qualora l'attività sia rivolta direttamente all'utenza oppure comporti una stretta connessione operativa con i funzionari dell'Amministrazione, la sostituzione delle unità di personale che risultino coinvolte in episodi gravi o ripetuti di disservizio, previo un confronto tra le parti;
- e) la facoltà per l'Ente interessato di fornire alla Società, nel rispetto del programma generale concordato nonché dell'equilibrio economico-finanziario e tecnico operativo del rapporto, indicazioni in merito alle prestazioni da effettuare dalla Società in conformità alle convenzioni di cui al precedente comma 1, emanando apposite direttive.

#### **Art.12 - Risoluzione delle controversie**

- 1. Qualsiasi controversia tra le parti relativa alla interpretazione, alla validità, all'efficacia ed all'esecuzione della presente convenzione è rimessa alla competenza del Foro di Bologna.

#### **Art.13 – Registrazione e spese**

- 1. La presente Convenzione è soggetta a imposta di bollo solo in caso d'uso, in quanto è redatta sotto forma di corrispondenza, ai sensi dell'art. 24 del DPR n. 642/72; è, inoltre, soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR n.131/1986 e ss.mm., a cura e spese della parte richiedente.

#### **Art. 14 – Sottoscrizione ed entrata in vigore**

- 1. La presente Convenzione entra in vigore entro il 31/01/2019 ed impegna tutti i soci di Lepida s.c.p.a che l'hanno sottoscritta.
- 2. Al fine di garantire l'operatività e la continuità di vigilanza, gli attuali comitati di controllo analogo di Lepida s.p.a. e Cup2000 s.c.p.a. rimangono in carica fino all'istituzione del nuovo Comitato e possono operare in forma congiunta.
- 3. La sottoscrizione del presente atto avverrà ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990.

Data

SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI SOCI

---